

**STUDIO LEGALE**  
**Avv.Rachele Stefania Tortale**  
**Via Seggio 51 - 81031 Aversa (CE)**  
**Tel. 081 19185245 PEC: [avv.rachelestefaniatortale@pec.dirittoitalia.it](mailto:avv.rachelestefaniatortale@pec.dirittoitalia.it)**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO ex art. 414 c.p.c.**

**CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669 –  
QUATER DEL C.P.C CON ISTANZA DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.**

Per la sig.ra Beneduce Francesca (BNDFNC73L59L378L), nata a Trento il 19.07.1973, residente in Sant’Anastasia (NA), al vico Gifuni, 31, rappresentata e difesa dall’avv. Rachele Stefania Tortale del Foro di Napoli Nord, ed elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla Via Seggio 51, **giusta procura a margine** del presente atto. L’Avv. Rachele Stefania Tortale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria relative al presente procedimento al seguente indirizzo pec: [avv.rachelestefaniatortale@pec.dirittoitalia.it](mailto:avv.rachelestefaniatortale@pec.dirittoitalia.it)

**- Ricorrente -**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL’ISTRUZIONE** (cf 80185250588), in persona del suo Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere, 76/A Roma

ed in ogni caso contro

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA, AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI** (c.f. 80033300635) in persona del suo Dirigente pro tempore, con sede in via Ponte della Maddalena, 55, 80142 Napoli;

**ISTITUTO SCOLASTICO ISABELLA D’ESTE-CARACCIULO**, in persona del legale rappresentante p.t., via Giacomo Savarese, 60, 80142 Napoli – Distretto nr. 48 (CF: 95186920633)

tutti domiciliati ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, via Armando Diaz, 11 80134 Napoli, con domicilio digitale alla casella pec: [ads.naailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.naailcert.avvocaturastato.it)

**E NEI CONFRONTI**

del personale inserito nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA, graduatorie gestite dall’UFFICIO AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI per il triennio 2021/2024.



**FATTO**

- 1) l'odierna ricorrente in data 25.04.2021 presentava domanda di inserimento/conferma/aggiornamento per il triennio scolastico 2021/2024 per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (A.T.A.) – **all. 1** -
- 2) che la ricorrente veniva inserita nella 3^ fascia graduatoria d'istituto triennio 2021/2024 – personale ATA – con il punteggio di seguito indicato, distinto in relazione al profilo (Assistente Amministrativo/Collaboratore scolastico) – **all. 2** -

Profilo	Titolo di accesso	Titoli culturali	Punteggio servizio	Punteggio totale
Assistente Amm.vo	9,33	5,10	11,30	25,73
Collaboratore Scol.	9,33	0,30	9,55	19,18

- 3) in data 12 gennaio 2022, l'Istituto scolastico "D'Este Caracciolo" di Napoli ha individuato la ricorrente quale destinataria di contratto a tempo determinato per il profilo di assistente amministrativo (contratto in **all. 3**);
- 4) la dott.ssa Beneduce percepiva una retribuzione mensile pari a € 1.329,69\_ (cedolino paga in **all. 4**);
- 5) in data 26 gennaio 2022, lo stesso istituto scolastico ha decretato la rettifica del **punteggio relativo al servizio** attribuito alla ricorrente per il profilo di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico come da tabella che segue:

Profilo	Titolo di accesso	Titoli culturali	Punteggio servizio	Punteggio totale
Assistente Amm.vo	9,33	5,10	9,45	23,88
Collaboratore Scol.	9,33	0,30	6,95	16,58

In particolare, l'istituzione scolastica ha provveduto a comunicare all'USR Campania la decurtazione di 1,85 punti sia per il servizio svolto nel profilo di assistente amministrativo che di collaboratore scolastico omettendo di indicare le motivazioni sottese alla rettifica.

Nel caso specifico del profilo di collaboratore scolastico vi era, altresì, una ulteriore decurtazione di 0,75 (da attribuire, a parere della ricorrente, alla mancata valutazione del servizio prestato presso l'Istituto Scolastico "Prisco" di Boscotrecase (NA) nel periodo 18/11/2020 al 22/04/2021) - **all. 5**;



- 6) con decreto nr. 7605 del 27/07/2022, il predetto Istituto scolastico ha infine comunicato all'USR Campania la rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente nella graduatoria definitiva ATA nel profilo di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico come da tabella che segue:

Profilo	Titolo di accesso	Titoli culturali	Punteggio servizio	Punteggio totale
Assistente Amm.vo	9,33	5,10	2,50	16,93
Collaboratore Scol.	9,33	0,30	0,75	10,38

Al riguardo, la motivazione addotta recita” *L’attività svolta di componente OIV ((Organismo Indipendente di Valutazione), a cui si accede tramite procedura selettiva non può essere indicata come collaborazione professionale ma quale funzionario pubblico onorario e comunque la normativa citata non richiede vincolo di subordinazione”. Secondo l’allegato A/1, lettera B, p.9 del D.M. nr. 50 del 3 marzo 2021 distingue “tra servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali” e quello “negli enti locali” con la conseguenza che tutti i servizi svolti da candidati presso gli enti locali, a carattere sia subordinata, sia autonomo, sia onorario, sarebbero utili ai fini del punteggio. Mentre il rapporto di servizio prestato in qualità di componente OIV, inquadrabile come quello onorario è svolto a titolo non professionale, diversamente dal lavoro dipendente in cui chi lo assume lo fa a titolo professionale, vale a dire come propria abituale attività lucrativa (all. 6)*

- 7) la ricorrente, con delibera nr. 65 del 29/12/2016 del Consiglio Regionale della Campania, è stata nominata per un triennio, a seguito di Avviso di manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico e previa valutazione delle domande di partecipazione pervenute, quale componente dell’OIV, sottoscrivendo all’uopo specifico contratto di prestazione individuale (all. 7)
- 8) con decreto nr. 15 del 10/04/2018 del Sindaco di Acerra la ricorrente è stata nominata per un triennio, a seguito di Avviso pubblico di selezione e previa verifica dei curricula, dei titoli e colloquio finale, quale componente dell’OIV (all. 8);



- 9) gli incarichi di O.I.V. hanno avuto inizio a decorrere dall'anno 2017 e sono stati convalidati dalla scuola capofila nel mese di luglio 2021, previa acquisizione degli atti per la validazione e controllo degli stessi, con decreto di convalida nr. 147 prot. 5076/VII.1 del 03/12/2022 (**all.9**);
- 10) avverso la rettifica del punteggio operata dall'Istituto scolastico "Isabella d'Este" di Napoli la ricorrente ha proposto ricorso al difensore civico della Regione Campania, il quale, valutati gli atti e ritenuto che per l'attività prestata quale componente dell'O.I.V. vi è stato rilascio di Certificazione Unica Dipendente (CUD) e che il D.M. 50 del 3 marzo 2021 del Ministero dell'Istruzione non menziona il vincolo di subordinazione per il servizio svolto presso gli enti locali quale presupposto per l'attribuzione del punteggio, invitava l'Istituto scolastico ad assumere conseguenti determinazioni nei sensi indicati (**all. 10**);
- 11) l'istituto scolastico "Isabella d'Este" in riscontro al provvedimento del difensore civico ha rappresentato che *"i servizi svolti presso le amministrazioni statali, enti locali e patronati scolastici sono da considerare utili solo se prestati alle dirette dipendenze degli stessi e con carattere di subordinazione, cosa non prevista dalla documentazione presentata dalla ricorrente"* (**all. 11**);
- 12) ad oggi, la ricorrente, in considerazione della significativa decurtazione dei punti effettuati dal predetto istituto scolastico, non ha ricevuto incarichi.

### **MOTIVI IN DIRITTO**

1. Il decreto Ministeriale nr. 50 del 3 marzo 2021 regola l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 relativamente al personale ATA (assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico) e sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio precedente (**all. 12**);
2. il richiamato decreto prevede che le suddette graduatorie sono formulate a cura del Dirigente dell'Istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare l'espletamento della relativa procedura di inserimento/aggiornamento



3. l'allegato A/1 – lettera B – punto 9 riconosce il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli enti locali e nei patronati scolastici”, precisando che:
- *il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta* (nota 1);
  - *il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo determinato o indeterminato) con rapporto di impiego con gli enti locali fino al 31/12/1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente. Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo stato o gli enti locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi della presente tabella di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli;*
4. il decreto ministeriale nr. 50/2021 in alcun modo prevede una valutazione dei **solli servizi caratterizzati dal vincolo di subordinazione, poiché attribuisce pari riconoscimento anche i servizi coperti da nomina o contratto:**
5. per quanto precede, si osserva che:
- il servizio prestato dalla ricorrente come O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) presso il Comune di Acerra è attestato dall'atto di nomina del Sindaco a conclusione di una selezione mediante avviso pubblico, comparazione pubblica e requisiti di accesso ed iscrizione nell'elenco nazionale O.I.V.;
  - parimenti, il servizio prestato dalla ricorrente presso il Consiglio Regionale della Campania, in qualità di O.I.V., è stato conferito con nomina del Presidente del Consiglio e disciplinato come contratto di prestazione intellettuale regolarmente sottoscritto dalle parti e conferito mediante Avviso ad evidenza pubblica e procedura selettiva, previa iscrizione all'Elenco Nazionale O.I.V. presso il Dipartimento della Funzione Pubblica;

\*\*\*\*\*



**FUMUS BONI IURIS**

Sebbene la sussistenza del “*fumus boni iuris*” risulti già da quanto dedotto nei motivi di merito, il cui contenuto si intende qui integralmente trascritto, si ritiene comunque opportuno precisare il fondamento dell’azione.

La decurtazione del punteggio relativo ai servizi svolti dalla ricorrente, in qualità di O.I.V., presso il Consiglio Regionale della Campania ed il Comune di Acerra, così come operato dall’Istituto scolastico d’Este Caracciolo sulla base della mancanza del vincolo di subordinazione, è errata, poiché non risponde ai criteri di valutazione di cui al d.m. 50/2021. Le mansioni proprie di tali organismi, che per definizione sono Indipendenti (in ragione della non subordinazione all’ente), sono di supporto tecnico-metodologico alla valutazione degli enti nonché di provvedere alla valutazione dei dirigenti/responsabili apicali dell’ente stesso.

Sulla specifica questione sono intervenute, peraltro, recenti sentenze, da ultimo quella del Tribunale di Benevento del 3 marzo 2022, che in accoglimento del ricorso proposto per il riconoscimento del servizio prestato nella scuola con contratti a tempo determinato (contratti a progetto, contratti d’opera e co.co.co), ha affermato che “” *tale servizio deve trovare il medesimo riconoscimento accordato al personale assunto dal Ministero in osservanza del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo Quadro( più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario e della Suprema Corte – cfr. Cass. 2258 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 r Cass, n. 20918/2019 relativa al personale ATA nonché Cass. n. 27950/2017m Cass. N. 7112/2018, Cass. n. 3473 e 6146 del 2019)*, che esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato

Secondo il Tribunale di Benevento, la clausola 4 citata possiede carattere incondizionato e può essere fatta valere dai singoli dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.



A parere del Tribunale di Benevento appare chiaro, quindi, che non si possono ravvisare valide ragioni per escludere dal calcolo del punteggio il servizio prestato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione attraverso le citate forme contrattuali, tenuto conto che l'attività prestata è sovrapponibile a qualunque altro servizio della stessa specie svolto attraverso altre forme di reclutamento. Per il Giudice *“siamo in presenza di una prestazione lavorativa che, sebbene avente origine in un progetto portato avanti da enti locali, non presenta alcuna differenziazione rispetto ad analoghe prestazioni rese da altro personale assunto in forza di contratti stipulati dal Dirigente Scolastico”*

**PERICULUM IN MORA**

**PER L'EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.**

L'odierna ricorrente è costretta ad agire anche in via d'urgenza per chiedere il ripristino del punteggio decurtato ed il riconoscimento del punteggio perso a causa dell'interruzione del rapporto di lavoro.

Ebbene, innanzitutto perché i tempi di un ricorso ordinario pregiudicherebbero irrimediabilmente la possibilità per la ricorrente di lavorare già a partire da quest'anno, poichè alla stessa è stato decurtato un punteggio pari a 8,80; considerato che un anno di lavoro vale 6 punti, è facilmente intuibile l'incidenza di tale decurtazione sulla posizione in graduatoria.

I tempi necessariamente più lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma consentirebbero ad altri aspiranti che precedono in graduatoria di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire ulteriore punteggio.

La ricorrente, quindi, rischia di non lavorare e di vedersi superare in graduatoria da chi evidentemente non ne avrebbe diritto, con ogni conseguenza anche dal punto di vista economico

Tutto ciò, oltre ad un intuibile danno di natura economica ha, altresì, impedito alla ricorrente di maturare i restanti nove mesi di servizio necessari per il completamento dei ventiquattro mesi di servizio utili per l'inserimento nella I fascia ATA, dalla quale si attinge per le immissioni in ruolo e per l'assegnazione di supplenze annuali (al 30 giugno o al 31 agosto).



Pertanto, nelle more della decisione nel merito nella controversia si rende necessaria una misura cautelare che consenta al ricorrente di evitare il danno economico e da punteggio maturato in graduatoria.

\*\*\*\*\*

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, chiede all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia codesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro:

- a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio di 25,73 relativamente al profilo di assistente amministrativo e di 19,18 di collaboratore scolastico, come risultante dalle graduatorie definitive Ata III fascia per il triennio 2021/2024;
- b) accertare e dichiarare che il servizio svolto quale membro di O.I.V. presso il Consiglio Regionale della Campania ed il Comune di Acerra è pienamente valutabile quale servizio svolto alle dipendenze di enti locali e/o amministrazioni dello Stato;
- c) ) vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

\* \* \* \*

### **IN VIA CAUTELARE**

Voglia codesto Ill.mo Giudice, *inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

### **IN VIA PRINCIPALE**

- ordinare al MIUR, con decreto *inaudita altera parte*, assunte ove occorra, sommarie informazioni, al Ministero convenuto di rideterminare e rettificare il punteggio della ricorrente nell'ambito delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia



valevoli per il triennio 2021/2024 Ufficio scolastico ambito territoriale di Napoli, tenendo conto del servizio prestato quale membro O.I.V presso il Consiglio Regionale della Campania ed il Comune di Acerra (8,80 sia per il profilo di assistente amministrativo che di collaboratore scolastico e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo fax/pec e a tale udienza, con ordinanza, confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto.

#### **IN VIA SUBORDINATA**

- ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, ordinare al Ministero convenuto di rideterminare il punteggio della ricorrente nell'ambito delle graduatorie di circo e di istituto di III fascia valevoli per il triennio 2021/2024 pe Ambito Territoriale di Napoli per il profilo di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, tenendo conto del servizio prestato dalla ricorrente, quale membro di O.I.V., presso il Consiglio Regionale della Campania ed il Comune di Acerra (NA), riconoscendo l'ulteriore punteggio di 8,80 per entrambi i profili e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti.

Si offrono in comunicazione, tramite produzione, le copie dei seguenti documenti

- 1) Domanda di Inserimento/conferma/aggiornamento graduatoria ATA III fascia;
- 2) Nota prot. 984 del 26.01.2022 dell'Istituto Isabella d'Este Caracciolo di Napoli;
- 3) Copia contratto di lavoro sottoscritto con l'Istituto Isabella D'Este Caracciolo di Napoli;
- 4) Cedolini paga;



- 5) Nota dell'istituto Isabella d'Este Caraccio di Napoli indirizzata al Difensore Civico della Regione Campania ed all'USR della Campania in riscontro al ricorso nr. 105/2022 presentato dalla ricorrente al difensore Civico;
- 6) Nota prot. 7605 del 27.07.2022 dell'Istituto Isabella d'Este Caracciolo di Napoli indirizzata all'USR Campania
- 7) Delibera nr. 65 del 29 dicembre 2016 del Consiglio Regionale della Campania di nomina dei membri dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle performance (O.I.V.) con relativo decreto e contratto di prestazione individuale;
- 8) Decreto del Sindaco di Acerra di nomina dei membri del O.I.V.;
- 9) Nota prot 5076/VII.1 del 03.12.2020 dell'Istituto Scolastico S.M. Prisco di Boscotrecase (NA) di convalida veridicità dei titoli e/o punteggio della sig.ra Beneduce;
- 10) Comunicazione prot. 8308U in data 11.05.2022 del difensore Civico della Regione Campania, indirizzata all'USR della Campania ed all'Istituto scolastico Isabelle d'Este Caraccio di Napoli in ordine al ricorso nr. 105/2022 presentato dalla sig.ra Beneduce;
- 11) Nota di riscontro prot. 3501/III-1 del 04.04.2022 dell'Istituto Isabelle d'Este Caraccio di Napoli, indirizzata al difensore Civico della Regione Campania
- 12) Decreto Ministeriale nr. 50 del 3 marzo 2021 che disciplina le modalità di inserimento/aggiornamento/conferma dei titoli e servizi per la formazione delle graduatorie di circolo e d'Istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024;

Aversa,

**Avv. Rachele Stefania Tortale**



### **Istanza per la notifica mediante pubblici proclami**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto alla convocazione per la nomina di incarico a tempo determinato da graduatorie di circolo e d'istituto per il personale ATA.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti inseriti in graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi contro interessati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali contro interessati.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di aspiranti ai quali notificare il presente atto, unita all'impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali contro interessati, in considerazione di ciò

### **SI CHIEDE**

al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali contro interessati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emendando decreto di fissazione di udienza sul sito internet **dell'Amministrazione periferica di competenza, nella specie UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI**, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19/02/1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.



Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

### **FA ISTANZA**

Affinchè l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- a) Quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) Quanto ai contro interessati: disporre che il presente atto e l'emandando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in particolare a: **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI**

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti contro interessati;

stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei contro interessati e visto il numero elevato di soggetti contro interessati,

### **CHIEDE**

Con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali contro interessati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile, gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Con osservanza

Aversa

**Avv. Rachele Stefania Tortale**

